



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 96 DEL 29 NOVEMBRE 1994**

PARTE I^ - DISPOSIZIONI GENERALE	3
ART. 1.....	3
ISTITUZIONE DELLA TASSA	3
ART. 2.....	3
OGGETTO DELLA TASSA	3
ART. 3.....	3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA	3
ART. 4.....	3
SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI	3
ART. 5.....	4
TARIFFA E GETTITO DELLA TASSA.....	4
ART. 6.....	4
MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	4
ART. 7.....	4
AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA	4
ART. 8.....	5
LOCALI ED AREE NON TASSABILI	5
ART. 9.....	6
ART. 10.....	6
CRITERI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE	6
ART. 10/BIS	7
ART. 11.....	7
ESENTI DALLA TASSA.....	7
ART. 11/BIS	7
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	7
ART. 12.....	7
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI	7
ART. 13.....	9
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	9
PARTE II^ PROCEDURE E SANZIONI	10
ART. 14.....	10
DENUNCIE	10
ART. 15.....	10
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	10
ART. 16.....	11
MEZZI DI CONTROLLO	11
ART. 17.....	11
SANZIONI.....	11
PARTE III^ NORME TRANSITORIE E FINALI.....	12
ART. 18.....	12
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12
ART. 19.....	12
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	12
ART. 20.....	12
ENTRATA IN VIGORE.....	12

PARTE I[^] - DISPOSIZIONI GENERALE

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo 3° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le disposizioni del presente regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo art. 5.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

1. La tassa ha per oggetto il servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in conformità all'art. 59 del D.L. 507/93.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI

1. Ai sensi dell'art. 63 del decreto lgs. 507/93, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, nonché la superficie delle unità che lo compongono. Tale elenco non si ripresenta qualora non intervengano variazioni, per gli anni successivi.
4. Per ciò che concerne le multiproprietà o i centri commerciali integrati, la tassa è dovuta dal titolare o soggetto legalmente riconosciuto, quale rappresentante parimenti obbligato alla presentazione di denuncia originaria o di variazione.
5. La tassa è dovuta dal proprietario, per gli alloggi concessi in locazione con mobilio in modo saltuario ed occasionale.

ART. 5

TARIFFA E GETTITO DELLA TASSA

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 69 del decreto lgs. 507/93 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto lgs. 507/93, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

ART. 6

MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, del decreto lgs. 507/93, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota del 10% , 5%, 2% in presenza, rispettivamente, di almeno due, quattro, otto condomini o più; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7

AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto lgs. 507/93 , le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%, le altre

aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto lgs. 507/93, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) Solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- d) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- e) Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- f) Edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. Sono inoltre non tassabili quelle superficie o quella parte di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto che a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al comune ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, del D.P.R. n. 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuto urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica la riduzione di superficie tassabile per le attività di seguito elencati (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Attività	Detassazione %
Falegnamerie	50% di superficie
Autocarrozzerie	50% di superficie
Autofficine per riparazioni veicoli	50% di superficie
Gommisti	50% di superficie
Autofficine di elettrauto	50% di superficie

Distributori di carburante	50% di superficie
Verniciatura	50% di superficie
Galvonotecnici	50% di superficie
Fonderie	50% di superficie

ART. 9

1. Ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legge 507/93, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- a) In misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto non servita non supera i 500 m.
- b) In misura pari al 35% della tariffa se detta distanza va da 501 a 1500 m.
- c) In misura pari al 30% della tariffa se detta distanza supera i 1500 m.

ART. 10

CRITERI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto lgs. 507/93, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

- a) Abitazione con unico occupante:
la riduzione non può superare 1/5 della tariffa
- b) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune:
la riduzione non può essere superiore a 1/10 della tariffa
- c) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività:
la riduzione non può essere superiore a 1/10 della tariffa
- d) Nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze e di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale:
la riduzione non può essere superiore a 1/10 della tariffa
- e) Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:
la riduzione non può essere superiore a 1/10 della tariffa

2. Le riduzioni tariffarie sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.

3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate, nel caso in cui il venir meno di tale condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/93

ART. 10/BIS

1. I criteri di cui al precedente articolo, per le riduzioni tariffarie, saranno applicabili a locali ed aree di superficie superiore a mq 40,00, solo sulla parte eccedente tale misura, onde evitare l'antieconomicità della riscossione della relativa tassa.

ART. 11

ESENTI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti anziani che vivono in alloggi condotti in locazione, da soli e godono unicamente di pensione sociale, purchè non abbiano redditi da terreni e fabbricati.

ART. 11/BIS

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 67 del decreto lgs. 507/93, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

a) Per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: **1/3 di abbattimento della tariffa.**

2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 5 agosto 1990 n. 241.

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/93.

5. Le esenzioni e le agevolazioni di cui all'art. 11 e 11 bis sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della stessa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi ai sensi dell'art. 79 del decreto lgs. 507/93, si

applicano le classi definite con il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 23 del 14/03/1974, quali risultano, nell'elenco allegato al presente regolamento.

Istruzioni: estratto del regolamento comunale per l'applicazione della tassa

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI

- Cat. I° Abitazioni private, tutti i vani siano essi principale che accessori nonché le dipendenze anche separate dal corpo principale dell'edificio.
- Cat. II° Studi professionali (legali, tecnici, sanitari ecc.), uffici commerciali, industriali, di rappresentanza e simili. Tutti i vani comunque interessati agli stessi.
- Cat. III° Alberghi, locande, pensioni e simili, tutti i vani comunque interessati, direttamente o indirettamente, all'esercizio dall'attività.
- Cat. IV° Ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, osterie, gelaterie pasticcerie e simili. Tutti i vani comunque interessati direttamente o indirettamente, all'esercizio dall'attività.
- Cat. V° Esercizi commerciali per la vendita a dettaglio non considerati da altre categorie. Tutti i vani comunque interessati direttamente o indirettamente, all'esercizio dall'attività.
- Cat. VI° istituti di credito, banche, istituti di assicurazione, agenzie di viaggio e d'affari. Tutti i vani comunque interessati direttamente o indirettamente, all'esercizio dall'attività
- Cat. VII° Istituti di previdenza ed assistenza: INPS, INAM, EMPAS, INADEL, INAIL e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per le abitazioni che vanno considerate con la Cat. I.
- Cat. VIII° Associazioni di categoria (commercianti, industriali, artigiani, ecc.), Camera di Commercio, Istituto Autonomo per le Case Popolari e simili. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti.
- Cat. IX° Istituti d'istruzione, collegi, asili, biblioteche, musei, collettività religiose, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d'arma e simili. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori.
- Cat. X° Uffici dello Stato, di Enti Locali, di assistenza e beneficenza, caserme militari, stazioni ferroviarie. Tutti i vani a qualsiasi uso abitativo.
- Cat. XI° Botteghe e laboratori artigiani, locali per mostre ove non si effettui la vendita. Tutti i vani a qualsiasi uso adibiti.
- Cat. XII° Stabilimenti industriali, opifici, officine, autorimesse, stazioni autocorriere, aziende municipalizzate, aziende commerciali con magazzini per la vendita all'ingrosso. Tutti i locali a qualsiasi uso adibiti eccezion fatta per quelli degli uffici che vanno considerati alla categoria II, e per quelli delle abitazioni che vanno considerati alla categoria I.
- Cat. XIII° Teatri, cinematografi, anche se parrocchiali, compresi i ricreatori, sale da ballo, da divertimento e simili, compresi i locali di servizio.
- Cat. XIV° Ospedali, sanatori e simili, limitatamente ai locali adibiti ad uffici, istruzione e servizi per il personale.

1. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni si superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 13

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto lgs. 507/93; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto 507/93.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta e recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II^ PROCEDURE E SANZIONI

ART. 14

DENUNCIE

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti, unitamente ad una copia di planimetria dei locali vidimata da un tecnico libero professionista abilitato alla professione.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimasti invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. In caso di mancata presentazione di denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione ovvero che la tassa sia stata assolta da utente subentrante.
7. Lo sgravio o rimborso del tributi iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale in seguito a denuncia di cessazione o denuncia tardiva da presentare entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto lgs. 507/93.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 16

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superficie imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 76 del medesimo decreto.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzioni delle tariffe o delle superfici.

ART. 17

SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto 507/93.
2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso art. 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, n. 696.

PARTE III^ NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione e della nuova disciplina.

ART. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale ha nominato il Funzionario Responsabile di cui all'art. 74 del decreto lgs. 507/93, cui compete anche la gestione del presente regolamento.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dall'art. 197 Ord.to Amm.vo EE.LL.